



SENT. NR. 115/2026/C

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al 46510 del registro di Segreteria.

TRA

OMISSIS nato il OMISSIS a OMISSIS e residente in OMISSIS C.F.

OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo GUERRA del foro

giudiziario di Roma C.F. GRRPLA41H16Z315S, pec:

paolo.guerra@pec.avvocatoguerra.it, congiuntamente e

disgiuntamente all'avv. Maurizio Maria GUERRA, del foro giudiziario

di Macerata C.F. GRRMZM72D28H501Y pec:

mauriziom.guerra@pec.avvocatoguerra.it, con i quali in virtù di delega

in calce al ricorso è elettivamente domiciliato in Tolentino (MC),

Galleria Europa n. 14, presso lo studio legale associato Guerra, il quale

chiede che ogni comunicazione relativa al processo venga effettuata a

mezzo fax al numero 0733/969143 ovvero via pec al seguente indirizzo

mauriziom.guerra@pec.avvocatoguerra.it

RICORRENTE

CONTRO

SENT. NR. 115/2026/C

I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t. C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Mariateresa Nasso (C.F.: NSSMTR71A46L063A), PEC avv.mariateresa.nasso@postacert.inps.gov.it e Oreste Manzi (C.F.: MNZRST58R13C129I), PEC avv.oreste.manzi@postacert.inps.gov.it FAX 051216402 con il quale è elettivamente domiciliato in Bologna Via Milazzo n. 4/2 presso la sede INPS, giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito notaio Fantini in Roma Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313;

Ministero dell'Interno DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA Ufficio VII trattamento pensioni e previdenza, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Volpacchio Adele

RESISTENTI

CONCLUSIONI

Per OMISSIS:

Si accerti l'iscrizione tabellare della Cardiopatia ischemica cronica trattata con quadruplo BPCA per coronaropatia trivasale, nonché l'esatta diagnosi dell'infermità duodenale e la sua effettiva classificazione aggiornata, e dichiarare il diritto del ricorrente a trattamento pensionistico privilegiato di 1^ ctg. Tab A vitalizia oltre assegni di superinvalidità tab. E lette a H per infermità cardiaca oltre a cumulo di 7^ ctg per infermità gastroduodenale a decorrere dalla data del congedo, con diritto alla liquidazione delle differenze

SENT. NR. 115/2026/C

dei ratei maturati e maturandi rispetto a quanto percepito, maggiorati degli interessi e/o della rivalutazione monetaria nella misura più favorevole, fino all'integrale sodisfo.

Vittoria di spese.

Per I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t.:

1) In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione dell'INPS in ordine agli atti emessi dal Ministero dell'Interno.

2) In ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza nel merito del proposto ricorso e, per l'effetto, rigettarlo integralmente con la conseguente formula e statuizione di legge.

3) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa avanzata da parte ricorrente relativamente al quinquennio anteriore al deposito del ricorso giudiziario.

Con vittorie di spese e compensi di lite.

Per Ministero dell'Interno:

rigetto ricorso.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato OMISSIS conveniva in giudizio l'I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t. davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:

il ricorrente, classe OMISSIS, ex Ispettore Capo della Polizia di Stato, è stato congedato per inabilità con 38 anni, 4 mesi e 9 giorni di servizio prestato dal 25.7.1980 al 4.12.2013 a causa di grave infermità cardiaca

SENT. NR. 115/2026/C

diagnosticatagli nella visita collegiale del 25.3.2013;

detta infermità, a seguito di sentenza del TAR, fu dichiarata come dipendente da causa di servizio e indennizzata con pensione privilegiata ordinaria di 4[^] ctg;

a parere del ricorrente tale determinazione è riduttiva rispetto alle patologie di cui soffre, dovendosi ricomprendere nella A 1[^] ctg. Tab A del d.P.R. 915 del 1978.

Lamentava, inoltre, la sottovalutazione della infermità gastroduodenale, continuum biomorboso, dipendente da causa di servizio e da ascrivere alla 7[^] ctg tab. A vitalizia.

Ritenute insoddisfacenti le risposte dell'amministrazione, agiva in giudizio per sentir l'accoglimento delle conclusioni di cui in premessa

Alla udienza del 9 giugno 2026 con l'assistenza della dott.ssa MONACO Antonietta, dopo la discussione degli avvocati Di Nocco Rosangela per il ricorrente, presente su delega scritta agli atti degli avv.ti Guerra Paolo e Guerra Maurizio Maria, e Nasso Mariateresa per l' I.N.P.S., nessuno presente per il Ministero dell'Interno, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

L'esame della consulenza disposta da questa Corte ha accertato che l'infermità "Cardiopatìa ischemica cronica trattata con quadruplo BPCA per coronaropatia trivasale" nella formulazione diagnostica risalente alla visita collegiale della dispensa dal servizio del 25.03.2013 (all. 6 al ricorso) va ascritta alla 1[^] ctg. Tab. A del d.P.R. 915/78 e s.m.i.

SENT. NR. 115/2026/C

non soltanto perché rientrava nella voce n. 20 di tale categoria, ma anche per espressa previsione e volontà del legislatore che con legge n. 656/1986, considerata la sua indubitabile ed indiscutibile “gravità” dimostrata dal trattamento con pacemaker o by pass, ha affermato anche la concessione d’ufficio degli assegni di superinvalidità di cui alla Tab. E lettera H.

Inoltre, l’infermità “note di duodenite bulbare, in atto: gastrite cronica antrale EGDS accertata” andava ascritta alla 7^a ctg. tab. A del D.P.R. 915/78 punto 23 “gastroduodenite cronica” dalla data del congedo a vita e comunque nelle visite collegiali di riferimento dalle decorrenze di legge.

Ed infatti in risposta al primo quesito il consulente ha inquadrato l’infermità “cardiaca” nella voce n. 20 della 1^a ctg. Tab. A del d.P.R. 915/78 “cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg accertata”.

Il CTU ha affermato che ai fini dell’assegno supplementare “Le parole «grave» e «notevole», usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità va ascritta (in fattispecie 1^a ctg. Voce 20 della Tab. A).

Ha quindi riconosciuto che il caso del ricorrente “ricade proprio nel punto sopradescritto in quanto affetto da una forma cronica di cardiopatia ischemica (da ascrivere alla 1^a ctg. voce 20 Tab. A d.P.R. 915/78) risolta solo parzialmente dall’intervento di by pass aorto coronarico”. Afferma il CTU che “il periziato presenta ancora

SENT. NR. 115/2026/C

sintomatologia dispnoica da sforzo (simil anginosa) in diabetico, iperteso e dislipidemico. Tanté che deve proseguire con una importante polifarmacoterapia” (sostanziale finalità dell’assegno supplementare).

Da queste considerazioni si deduce che al signor OMISSIS spettava e spetta anche l’assegno di superinvalidità in applicazione di quanto previsto dalla L. 6 ottobre 1986 n.656 a modifica e integrazione della tabella E lettera H del d.P.R. 915/1978.

In accoglimento della relativa eccezione spiegata dall’INPS, però, va dichiarata la prescrizione per le differenze anteriori al quinquennio dalla interruzione della stessa.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi dell’art. 152 bis c.p.c. richiamato dall’art. 158, comma 2, del c.g.c. in favore di OMISSIS in complessivi € 2.659,00 (causa indeterminabile di complessità bassa), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, tenuto conto della non vincolatività delle tariffe professionali, a carico del Ministero dell’Interno.

Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, dovute alla qualifica di parte solo sostanziale, per la compensazione tra ricorrente ed INPS.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da OMISSIS nei confronti di I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t. e Ministero dell’Interno così provvede:

a) accoglie il ricorso e accerta l’iscrizione tabellare della Cardiopatia ischemica cronica trattata con quadruplo BPCA per coronaropatia

SENT. NR. 115/2026/C

trivasale, nonché l'esatta diagnosi dell'infermità duodenale e la sua effettiva classificazione attualizzata come dipendente da causa di servizio, e dichiara il diritto del ricorrente a trattamento pensionistico privilegiato di 1^a ctg. Tab A vitalizia oltre assegni di superinvalidità tab. E lettera H per infermità cardiaca oltre a cumulo di 7^a ctg per infermità gastroduodenale a decorrere dalla data del congedo, con diritto alla liquidazione delle differenze dei ratei maturati e maturandi rispetto a quanto percepito, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo legge, fino all'integrale soddisfo, nei limiti della prescrizione quinquennale.

b) condanna il Ministero dell'Interno a pagare, in favore di OMISSIS le spese e competenze del presente giudizio, che liquida in € 2.659,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, a carico del Ministero dell'Interno;

c) compensa per intero le spese di giudizio con l'INPS.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 9 giugno 2026

IL GIUDICE UNICO

Dott. Marco Catalano

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 17 giugno 2026

Il Direttore della Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 17 giugno 2026

Il Direttore di Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente